CAMERA DEI DEPUTATI N. **6240-A**

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

presentata alla Presidenza il 22 ottobre 1999

(Relatore: **Giovanni BIANCHI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA III COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 13 luglio 1999 (v. stampato Senato n. 3729)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(DILIBERTO)

CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

E CON IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

(TURCO)

—

Concessione di un contributo al Servizio sociale internazionale – Sezione italiana, con sede in Roma

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 15 luglio 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge in esame, recante la concessione di un contributo alla Sezione italiana del Servizio sociale internazionale, è stato licenziato con modifiche dalla III Commissione del Senato, riunita in sede deliberante. In particolare, mentre il testo del provvedimento presentato dal Governo recava la concessione di un contributo ordinario quantificato in 4 miliardi di lire per il 1999 e in 2 miliardi annui a decorrere dal 2000, l'intervento emendativo del Senato è stato volto anzitutto a trasformare tale finanziamento ordinario dell'ente in un contributo *una tantum* di 4 miliardi di lire da erogare nel 1999, per fronteggiare gli impegni già assunti dall'ente nel 1998 e quelli ormai previsti per il 1999. In secondo luogo, la III Commissione permanente del Senato ha introdotto nel disegno di legge un nuovo articolo (articolo 3), allo scopo di stabilire espressamente la cessazione di ogni forma di contributo a partire dal 1° gennaio 2000.

Giova ricordare che il Servizio sociale internazionale, organismo professionale, apolitico, aconfessionale ed operante a livello internazionale, è stato fondato a Ginevra nel 1924, allo scopo di affrontare i gravi problemi sociali connessi al fenomeno delle migrazioni e all'alto numero di rifugiati esistenti dopo il primo conflitto mondiale.

In base a quanto stabilito dall'articolo 2 dello Statuto istitutivo, il Servizio sociale internazionale svolge una particolare funzione di assistenza internazionale nei confronti di coloro che, in seguito ad emigrazione volontaria o forzata, o ad altri problemi di carattere internazionale, si trovino ad affrontare difficoltà personali o familiari che necessitano di un intervento coordinato in più paesi. A tal fine il Servizio sociale impiega personale altamente qualificato e specializzato in varie discipline a carattere socio-giuridico, soprattutto giuristi, psicologi, assistenti sociali e collaboratori amministrativi.

A livello internazionale la struttura dell'organismo comprende: 20 sezioni nazionali autonome; una sede centrale a Ginevra, con il compito di coordinare l'attività generale dell'ente e di mantenere i rapporti di collaborazione con altre istituzioni internazionali; numerosi corrispondenti in circa 117 paesi. Al Servizio sociale internazionale è stato inoltre riconosciuto lo *status* consultivo presso alcuni istituti specializzati e programmi delle Nazioni Unite (in particolare l'UNICEF, l'Alto Commissariato per i rifugiati e l'UNESCO), il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione internazionale del lavoro e la Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato.

La Sezione italiana del Servizio sociale internazionale, sorta nel 1932 come ufficio distaccato della Croce Rossa Italiana, è stata eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1973, n. 361, ed ha poi adottato un proprio statuto, in base al quale persegue obiettivi comuni e adotta tecniche d'intervento in linea con la politica generale dell'organismo centrale di Ginevra.

La Sezione italiana persegue le seguenti finalità istituzionali: la ricerca di cittadini italiani all'estero e di cittadini stranieri in Italia; lo svolgimento di indagini sociali volte a favorire il ricongiungimento familiare o a garantire la necessaria tutela legale nei casi di abbandono da parte di un coniuge o di figli; l'espressione di pareri socio-legali a Tribunali stranieri e italiani in merito all'affidamento di minori in caso

di divorzio tra coniugi di diversa nazionalità o residenti in paesi diversi; lo svolgimento di indagini nel caso di adozioni internazionali.

Attraverso le altre Sezioni nazionali del Servizio sociale, l'ente italiano provvede inoltre a mantenere i contatti di profughi ed esuli con le loro famiglie di origine, agevolando, da un lato, l'inserimento e l'integrazione sociale degli emigrati e favorendo, dall'altro, il rimpatrio degli immigrati nei paesi di origine.

La Sezione italiana tratta annualmente più di 4.000 casi sociali ed opera con l'ausilio di 21 dipendenti professionalmente qualificati.

Il Governo, nella relazione di accompagnamento al disegno di legge, ha sottolineato il fatto che i servizi forniti dall'ente italiano non vengono svolti da nessun altra istituzione, né pubblica né privata.

Il Comitato nazionale, l'organo della Sezione eletto dall'Assemblea di tutti i soci, comprende anche un rappresentante della Croce Rossa Italiana e i rappresentanti di alcuni ministeri (Affari esteri, Interno, Tesoro, Lavoro e previdenza sociale). Va altresì citata la fattiva collaborazione dell'ente con il Dipartimento per gli Affari sociali della Presidenza del Consiglio.

Dal 1991 la Sezione italiana sostiene inoltre, sia dal lato economico che da quello operativo, l'onere di un Ufficio in Albania, riconosciuto con un decreto del Governo albanese dell'11 febbraio 1992, che coopera con le autorità locali e con la stessa Ambasciata italiana a Tirana per il rimpatrio dei minori albanesi, non accompagnati, presenti in Italia. È stata peraltro firmata dal Dipartimento degli Affari sociali della Presidenza del Consiglio e dal Servizio sociale internazionale un'apposita Convenzione, che prevede, nell'ambito di un programma di rimpatrio articolato sia in Italia che in Albania, interventi finalizzati al reinserimento familiare, sociale e lavorativo dei minori rimpatriati.

Inoltre, in conformità a quanto disposto dall'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 84, il Servizio sociale internazionale è stato autorizzato, con decreto 18 giugno 1985 del Ministro degli Affari esteri, emanato di concerto con il Ministro di Grazia e giustizia, a svolgere pratiche in materia di adozione internazionale.

L'articolo 21 dello Statuto stabilisce le fonti di finanziamento delle attività della Sezione italiana, consistenti in quote sociali e contributi straordinari erogati dai soci, contributi offerti dalle organizzazioni e dagli enti con cui il Servizio collabora, lasciti e donazioni provenienti da enti e privati e, infine, eventuali contributi corrisposti in base a leggi e a provvedimenti amministrativi.

La Sezione italiana del Servizio sociale internazionale è sottoposta alla vigilanza del Ministero degli affari esteri, al quale presenta ogni anno una relazione sulle attività svolte e una copia del bilancio economico.

Alla luce dell'indubbio carattere meritorio dell'attività svolta dalla sezione italiana del Servizio sociale internazionale, il disegno di legge in esame è volto a garantire una sanatoria della situazione finanziaria dell'ente, aggravatasi anche a seguito della circostanza che nel 1998 le attività dell'ente non hanno ricevuto alcun finanziamento dallo Stato. Difatti, il contributo per il 1998, pari a 3 miliardi di lire, previsto all'articolo 3 dell'A.S. 2911 recante « Proroga dell'efficacia di disposizioni riguardanti il Ministero degli Affari esteri », è stato soppresso con un emendamento approvato dalla III Commissione del Senato, la quale ha erroneamente ritenuto che il finanziamento del Servizio sociale internazionale sarebbe stato successivamente incluso nel disegno di legge, allora in corso d'esame, concernente la riforma dell'adozione internazionale. Ciò non è in realtà avvenuto, perché la legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993. Modifica alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri) non ha disposto alcun sostegno finanziario all'ente in oggetto.

Il problema si è poi riproposto durante l'esame del provvedimento (A.C. 4523) alla Camera, dove è stato assegnato alla III Commissione dapprima in sede referente e poi in sede legislativa. Gli emendamenti presentati per reintrodurre il contributo finanziario a favore del Servizio sociale internazionale sono stati alla fine ritirati, a fronte dell'impegno assunto dal Governo di provvedere in tempi rapidi al rifinanziamento dell'ente con la presentazione di un disegno di legge *ad hoc,* che è proprio quello che è attualmente all'esame della Camera.

Pur non avendo ricevuto alcun contributo per il 1998, la Sezione italiana ha dovuto comunque provvedere alla propria gestione mediante crediti bancari e con erogazione parziale delle competenze al personale. I programmi istituzionali e quelli relativi alla Convenzione con la Presidenza del Consiglio per il rimpatrio dei minori albanesi non hanno tuttavia subito alcuna interruzione. I progettati interventi in Tunisia e Marocco (aree da cui provengono un gran numero di immigrati in Italia) non hanno potuto però essere concretamente realizzati, così come l'apertura di uffici decentrati in otto regioni italiane che sarebbero serviti a fronteggiare meglio i continui flussi di immigrazione clandestina.

È di tutta evidenza quindi la necessità di approvare con estrema sollecitudine il provvedimento in esame, al fine di consentire all'ente di erogare due annualità di stipendi arretrati e il rientro dall'esposizione nei confronti del sistema bancario.

1. *AMBITO DI INTERVENTO NORMATIVO E RAPPORTO CON LA LEGISLAZIONE VIGENTE.*

1.1. *Necessità dell'intervento con legge.*

La necessità di intervenire con legge deriva dal fatto che il provvedimento in esame, autorizzando la concessione di un contributo finanziario, comporta una nuova spesa a carico del bilancio dello Stato, destinata a sostenere le attività istituzionali del Servizio sociale internazionale – Sezione italiana.

1.2. *Coordinamento con la normativa vigente.*

Il disegno di legge in esame fa seguito ad analoghi interventi legislativi *ad hoc,* ai sensi dei quali, nel corso degli ultimi anni, è stata autorizzata la concessione di contributi straordinari al Servizio sociale internazionale – sezione italiana.

Nel dettaglio, le leggi in virtù delle quali è stata disposta l'erogazione di provvidenze all'ente morale in oggetto risultano essere le seguenti:

la legge 14 aprile 1982, n. 167, che ha autorizzato la concessione di un contributo straordinario annuo di 150 milioni di lire per ciascuno degli anni 1981, 1982 e 1983;

la legge 8 agosto 1985, n. 442, che ha disposto l'erogazione di un contributo straordinario di lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986;

la legge 4 agosto 1989, n. 291, ai sensi della quale si è autorizzata la corresponsione di un contributo straordinario pari a 1.200 milioni di lire per il 1989 e a lire 600 milioni per il 1990;

la legge 17 dicembre 1990, n. 400, che ha previsto la concessione di un contributo straordinario di lire 500 milioni per il 1990 e di un contributo ordinario di lire 1 miliardo per il 1991;

la legge 29 marzo 1993, n. 86, ai sensi della quale è stata disposta la concessione di un contributo di lire 1.500 milioni per l'anno 1993.

Si rileva infine che il più recente rifinanziamento a favore del Servizio sociale internazionale – Sezione italiana, che è stato pari a 2 miliardi di lire annue per ciascuno degli anni dal 1994 al 1997, a differenza dei casi testé elencati, non è stato disposto mediante apposita legge *ad hoc*. La relativa disposi-

zione è infatti contenuta nell'ambito di un più ampio intervento legislativo, la legge 13 luglio 1995, n. 295, concernente il « differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di affari esteri e di difesa ».

2. *ISTRUTTORIA LEGISLATIVA SVOLTA.*

La Commissione ha esaminato il disegno di legge in occasione delle sedute tenute il 29 settembre, il 5, il 10 e il 21 ottobre 1999.

2.1. *Pareri espressi.*

Il testo del disegno di legge, non modificato nel corso dell'esame in sede referente, è stato trasmesso alle Commissioni I, V e XII che hanno espresso i pareri di competenza. La Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole. Anche la Commissione bilancio, constatata la necessità che per mantenere invariata la clausola di copertura finanziaria contenuta nell'articolo 2 l'approvazione finale del provvedimento dovrà aver luogo entro il 31 dicembre 1999, ha espresso parere favorevole. La Commissione affari sociali ha espresso parere favorevole con un'osservazione, ai sensi della quale ha invitato la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere ulteriori contributi a carico degli stati di previsione dei Ministeri che si avvalgono delle attività del Servizio sociale internazionale.

La Commissione, pur esprimendo apprezzamento per i contenuti dell'osservazione formulata dalla Commissione affari sociali non ha tuttavia ritenuto opportuno recepirla, in considerazione dell'urgenza di approvare il provvedimento in tempi rapidi. L'approvazione di modifiche, sebbene migliorative del testo, renderebbe infatti necessario un nuovo passaggio al Senato del disegno di legge in esame.

3. *CONTENUTO DELL'ARTICOLATO.*

Il testo del disegno di legge è stato approvato dalla Commissione in sede referente senza modifiche rispetto al testo licenziato dalla III Commissione permanente del Senato.

Esso si compone di 4 articoli.

L'articolo 1 autorizza la concessione, per l'anno 1999, di un contributo di 4 miliardi di lire, destinato a finanziare lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1973, n. 361.

L'articolo 2, comma 1, reca la copertura finanziaria del provvedimento, individuata nella riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, con parziale utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il comma 2 del medesimo articolo autorizza il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 3 stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2000, cesserà ogni forma di contributo a favore del Servizio sociale internazionale – Sezione italiana.

Infine, l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Giovanni BIANCHI, *Relatore*.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Il Comitato permanente per i pareri, constatata la necessità che per mantenere invariata la clausola di copertura finanziaria contenuta nell'articolo 2 l'approvazione finale del provvedimento dovrà avere luogo entro il 31 dicembre 1999, ha adottato la seguente decisione:

sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito la opportunità di prevedere ulteriori contributi a carico degli stati di previsione dei Ministeri che si avvalgono delle attività del Servizio sociale internazionale.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. È autorizzata la concessione di un contributo di lire 4.000 milioni per l'anno 1999 in favore dell'associazione « Servizio sociale internazionale - Sezione italiana », con sede in Roma, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1973, n. 361, per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 4.000 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	*Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
1. Dal 1° gennaio 2000 cessa ogni forma di contributo in favore dell'ente morale « Servizio sociale internazionale-Sezione italiana ».	*Identico.*
ART. 4.	ART. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.	*Identico.*

DDL13-6240A
Lire 500